

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Legge 395 del 1990, art. 41. "Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria", Norme generali di contabilità di Stato.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di riassegnazione n. 28828 è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione (registrato alla Corte il 4 giugno 2012).

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

Pagamento a saldo.

Tipologia di spesa:

Somme riassegnabili.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti è presente la richiesta di riassegnazione da parte del Ministro.

Eventuali profili di criticità:

Non si riscontrano profili di criticità

Conclusioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 006: "Giustizia"

Programma 001: "Amministrazione penitenziaria"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti)

CE2 02 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate); CE4 ()

Capitolo di spesa: 1685

Denominazione: Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale.

Art/PG: 01 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale.)

Norme di riferimento del capitolo: legge 000103/1979

Ordinativo diretto: n. 00135

Data pagamento: 23/10/2012

Amministrazione impegno: 05; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010;

Numero impegno 0019088; numero clausola 001

Causale della spesa: 72 d.i - 28sent.tar -19 cds- tar bari - avv. XXX.

Beneficiario: Studio legale XXX

Importo pagato: 77.357,68 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2010

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

L'Amministrazione è stata condannata con vari decreti ingiuntivi (che con le relative impugnazioni e ricorsi hanno dato luogo ad un totale di 119 atti onerosi) per il pagamento di indennità di missione o straordinari non liquidati, certificati prevalentemente dai direttori degli istituti penitenziari (Casa circondariale di Bari e sezione distaccata di Altamura, case circondariali di Lecce, Taranto e Brindisi), a beneficio di propri dipendenti (72 nominativi complessivi). Tutti i provvedimenti sono stati regolarmente notificati e sono divenuti definitivi in quanto non sono stati oggetto di impugnazione o opposizione nei termini da parte dell'Amministrazione o in quanto l'Amministrazione è risultata soccombente nei vari gradi di giudizio.

Il 31 dicembre 2010, con giudizi ancora pendenti, il Direttore generale delle risorse materiali dei beni e servizi, ha assunto l'impegno per 1.375.933,11 euro sul capitolo 1685 (decreto n 19088) per spese accertate ed insoddisfatte al 31 dicembre 2010.

Nel frattempo l'art. 3 del Provvedimento del Capo dipartimento del 10 ottobre 2012 (n. prot. 660), ha istituito, presso l'Ufficio del Contenzioso, la VI Sezione operativa denominata "Spese per liti ed arbitraggi, gestione capitolo 1685", regolamentata con successivo ordine di servizio, con competenze in relazione alla liquidazione delle spese legali relative a liti e arbitraggi, gravanti sul capitolo 1685.

Il suddetto provvedimento istitutivo dell'Ufficio del Contenzioso, ha previsto, all'art. 1, che, per il pagamento delle spese di liti ed arbitraggi, risarcimenti accessori, gravanti sul capitolo 1685, l'ufficio debba provvedere all'espletamento dei sub procedimenti istruttori per la liquidazione. Tra questi è prevista la richiesta del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato, se necessario.

Gli atti del titolo in esame, in data 26 settembre 2012, sono stati gestiti dalla Direzione generale per le risorse materiali dei beni e dei servizi, Ufficio dell'organizzazione e delle relazioni, Sezione per la gestione delle spese di lite ed arbitraggi, che fino alla data di costituzione dell'Ufficio suddetto aveva competenza in materia.

Il 26 settembre 2012 è stato disposto il pagamento della somma lorda di 91.916,96 euro, pari a 77.357,68 netti a causa della detrazione della ritenuta di acconto (di 14.559,28 euro) a favore dello studio legale XXX.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Norme generali di contabilità di Stato.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è assoggettato al controllo della Ragioneria generale dello Stato.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

Pagamento a saldo del totale dovuto.

Tipologia di spesa:

Il pagamento, gravando sull'impegno a carattere generale del 31 dicembre 2010, è avvenuto in conto residui.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti sono presenti il decreto di pagamento in data 26 settembre 2012, la fattura unica con l'indicazione dei Tribunali, dei ricorrenti e delle date dei provvedimenti giudiziari, che si sono susseguiti dal 2005 al 2011. A seguito di istruttoria, l'Amministrazione ha fornito il decreto di impegno.

Eventuali profili di criticità:

Si rileva che alcune fatture sono state emesse in esercizio finanziario precedente a quello in cui è stato assunto l'impegno, in contrasto, quindi, con il principio dell'annualità di bilancio.

Conclusioni:

Si riscontrano profili di irregolarità sopra esposti.

Missione 006: "Giustizia"

Programma 001: "Amministrazione penitenziaria"

Titolo di spesa: Titolo Ii - Spese In Conto Capitale

Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 04 (Fabbricati non residenziali); CE4 ()

Capitolo di spesa: 7300

Denominazione: Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture ed impianti per l'Amministrazione penitenziaria.

Art/PG: 05 (Acquisto e installazione di opere prefabbricate)

Norme di riferimento del capitolo: legge 000146/1981

Ordinativo diretto: n. 00401

Data pagamento: 22/11/2012

Amministrazione impegno: 05; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;

Numero impegno 0001384; numero clausola 001

Causale della spesa: Incarico professionale c.c. bari - cig 1048468728.

Beneficiario: Studio associato XXX

Importo pagato: 32.812,14 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2011

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

L'Amministrazione penitenziaria, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione della seconda sezione della casa circondariale di Bari, ha proceduto all'adeguamento della struttura carceraria a quanto previsto dal nuovo regolamento sull'ordinamento penitenziario, dPR 230/2000 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà"². Per il coordinamento della sicurezza del cantiere in fase di esecuzione dei suddetti lavori, l'amministrazione ha individuato un professionista esterno.

Il Ministro della giustizia, il 16 aprile 2010, preso atto del fatto che i lavori dovevano essere svolti in un penitenziario funzionante, negli ambienti adibiti alla custodia di persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale, con conseguente fondato rischio di pregiudizio della sicurezza, dell'ordine e della riservatezza della struttura, e tali da mettere a repentaglio i compiti di tutela stabiliti per il Corpo di polizia penitenziaria dalla legge 395 del 1990 "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria" previa acquisizione del parere favorevole dell'Organo centrale di sicurezza n. 7/91/242 del 25 febbraio 2010, ha autorizzato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ad operare in deroga del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 12-4-2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), decretando contestualmente l'urgenza dei suddetti lavori e ribadendo l'indispensabilità di particolari misure di sicurezza atte a consentire a persone estranee l'accesso continuativo alla struttura carceraria, ai sensi e per gli effetti dell'art 17, intestato ai "Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza" del suddetto codice dei contratti pubblici.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha preventivamente acquisito l'attestazione e certificazione dell'ufficio tecnico per l'edilizia penitenziaria e residenziale dell'impossibilità da parte del personale tecnico interno di svolgere correttamente l'incarico per "l'assenza e carenza in organico di personale specializzato per l'espletamento dell'attività in premessa", atteso che l'applicazione del D.lgs. 81/2008 ha ridotto del 50 per cento il numero di tecnici in organico in possesso dei requisiti di idoneità, con conseguente sovraccarico di lavoro del restante personale specializzato.

Di conseguenza, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 90, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, ha dato inizio alle procedure per l'assegnazione dell'incarico a soggetto

² Art.6, "Condizioni igieniche e illuminazione dei locali" e dall'art. 7, "Servizi igienici" del citato d.P.R..

esterno, utilizzando la procedura ristretta *ex art* 3, comma 28, art. 55, comma 6 e art. 57, comma 6 del suddetto Codice. In attuazione delle citate disposizioni nel 2010 ha indetto gara di appalto, provvedendo a circoscrivere gli inviti ai soli operatori economici in possesso di requisiti specifici e qualità morali, atti a svolgere attività di coordinamento per la sicurezza.

L'importo complessivo della gara, soggetto a ribasso d'asta, è stato di 69.900,90 euro, a fronte del quale lo studio associato aggiudicatario ha offerto 48.950,00 euro. Il compenso concordato è stato contrattualmente così ripartito: il 95 per cento del compenso (46.500,00) è stato suddiviso in tre rate di pari importo (15.500,83 lordi che, calcolando l'IVA al 21 per cento, i contributi previdenziali al 4 per cento e detraendo la ritenuta di acconto del 20 per cento hanno dato luogo ai 16.406,08 euro delle fatture emesse). Per il restante 5 per cento è stata prevista la corresponsione ad avvenute operazioni di sgombrò del cantiere. Il contratto ha previsto anche la corresponsione dei compensi entro 60 giorni dall'approvazione degli elaborati oggetto dell'incarico (cioè della "relazione periodica relativa alle attività svolte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" regolarmente allegata ad entrambe le fatture oggetto dell'ordinativo di pagamento) e dietro presentazione di fattura.

Il 25 febbraio 2011 il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e servizi, con atto n. 0081188, ha approvato il contratto e ha assunto l'impegno per 61.089,60 comprensivo del contributo previdenziale integrativo obbligatorio del 4 per cento, dell'IVA del 20 per cento (poi modificata nelle fatture al 21 per cento in adeguamento alla variazione dell'aliquota intervenuta).

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

D.lgs. 12-4-2006 n. 163, legge 395 del 1990 "ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria", DPR 230/2000 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà" e norme generali di contabilità di Stato.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato registrato all'Ufficio centrale del bilancio il 25 marzo 2011 (n.1384).

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

L'importo di 32.812,14, oggetto del titolo in esame, è stato versato dall'amministrazione a titolo di primo e secondo acconto per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria in adempimento delle due fatture di pari importo emesse dalla ditta aggiudicataria, la n.95 (del 16 dicembre 2011) e la 63 (del 20 settembre 2012), per 19.506,24 euro al netto delle ritenute di acconto di 3.100,17 per un importo di 16.406,08.

Tipologia di spesa:

Il pagamento è in conto residui.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti sono presenti: il decreto di impegno è del 25 febbraio 2011, il mandato di pagamento è del 26 ottobre 2012, la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC), la dichiarazione di non inadempienza da parte di Equitalia, le fatture.

Eventuali profili di criticità:

Non si riscontrano profili di criticità.

Conclusioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 006: "Giustizia"

Programma 002: "Giustizia civile e penale"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 02 (Consumi intermedi)

CE2 02 (Acquisto di servizi effettivi); CE3 13 (Indennità di missione e rimborsi spese viaggi);

CE4 01 (All'interno)

Capitolo di spesa: 1451

Denominazione: Spese per acquisto di beni e servizi

Art/PG: 04 (Missioni all'interno)

Norme di riferimento del capitolo: legge 000836/1973

Ordinativo diretto: n. 01373

Data pagamento: 23/11/2012

Amministrazione impegno: 05; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;

Numero impegno 0012624; numero clausola 001

Causale della spesa: Fatt. n. 13421 del 10.8.12 ed altre cig. n. 3562001037.

Beneficiario: XXX S.p.A.

Importo pagato: 49.139,33 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2012

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

La Direzione generale del bilancio e della contabilità, a seguito della sua richiesta di offerta sul sistema telematico AcquistinretePA in data 8 marzo 2012, ha stipulato con la società beneficiaria, un contratto per l'affidamento dell'appalto "specifico" per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale del Ministero della giustizia del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi. La richiesta ha riguardato, in particolare, i servizi base di prenotazione, emissione e consegna documenti, cambio prenotazione, cancellazione e rimborso, rilascio visti, Business Travel Center (BTC), controllo tariffe di listino aeree/alberghiere con gestione autonome, *Costumer satisfaction* strutturata, reportistica e servizi opzionali.

Il 30 marzo 2012 il Capo del dipartimento ha approvato e reso esecutivo, a decorrere dal primo aprile 2012 e per la durata di ventiquattro mesi, il contratto stipulato l'8 marzo 2012, per un importo massimo di 167.846 oltre IVA, "per l'acquisizione del servizio di fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro dei dipendenti del ministero – DOG". L'ordinativo di pagamento ad impegno contemporaneo è stato emesso il 13 novembre 2011 a fronte della presentazione, da parte della società fornitrice del servizio, delle fatture da liquidare (sono 80 fatture e una nota di credito da 4 euro, emesse dalla società beneficiaria) relative a missioni che si dichiarano come effettivamente svolte da personale autorizzato richiamando la tabella di missione allegata ad ogni fattura. L'Amministrazione ha fornito, a seguito di richiesta istruttoria, i dettagli delle missioni autorizzate.³

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

legge 18 dicembre 1973, n. 836 (sul "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali"),

Art.1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2009, in materia di servizi di gestione delle trasferte di lavoro, sull'obbligo di ricorso alla CONSIP

³ Il punto 3 dell'art. 6 del contratto sottoscritto dalle parti, stabilisce che "i servizi richiesti devono essere erogati solo a fronte di preautorizzazione della relativa missione. I servizi richiesti senza la preautorizzazione della missione non saranno liquidati dall'amministrazione. Il fornitore dovrà pertanto procedere all'acquisizione, in sede di ordinativo, della preautorizzazione alla missione." Sempre nello stesso articolo del contratto si legge che, tra le altre obbligazioni e adempimenti che il fornitore si è obbligato a fornire, c'è anche il servizio di reportistica a livello centralizzato, in modo che l'amministrazione possa tenere sotto controllo l'andamento complessivo del contratto, e per centro di costo, in modo che le singole strutture possano validare i pagamenti.

S.p.A. in qualità di stazione appaltante ai fini, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro.

Art. 59 comma 8 del D.lgs 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.) sul fatto che, “gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro ...”

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato registrato all'Ufficio centrale del bilancio.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

Pagamento a seguito di fatture.

Tipologia di spesa:

Pagamento in conto competenza.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Sono agli atti le fatture emesse dalla società, i provvedimenti autorizzativi delle missioni, i documenti della società tra cui anche il certificato di qualità.

Eventuali profili di criticità:

Non si riscontrano profili di criticità.

Conclusioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

Missione 006: "Giustizia"

Programma 002: "Giustizia civile e penale"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti)

CE2 02 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate); CE4 ()

Capitolo di spesa: 1264

Denominazione: Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo

Art/PG: 01 (Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo)

Norme di riferimento del capitolo: legge 000089/2001

Ordinativo diretto: n. 00228

Data pagamento: 17/10/2012

Amministrazione impegno: 05; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2012;

Numero impegno 0010094; numero clausola 001

Causale della spesa: 28969-10 -lp- decr. c.a.genova del 28-12-09 e sent.1863-11 tar.

Beneficiario: Persona fisica

Importo pagato: 16.425,33 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2012

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il 28 dicembre 2009 la Corte di appello di Genova, sezione III Civile, ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, nei confronti del ricorrente, del risarcimento del danno non patrimoniale subito per il mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo, quantificato in 14.000 euro (comprensivi di interessi legali), cui sono stati aggiunti 900 euro per le spese processuali, oltre agli accessori di legge, con distrazione a favore del legale rappresentante del ricorrente.

Il ricorrente aveva richiesto il risarcimento del danno ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile", in base alla lamentata lesione del diritto, sancito dall'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (cd. CEDU).⁴

Il 19 novembre 1997, la Procura presso il tribunale di Lucca aveva disposto, nei confronti del ricorrente, una perquisizione domiciliare seguita da un interrogatorio e da una richiesta di rinvio a giudizio. Il processo è giunto a sentenza il 19 dicembre 2007, ed è stato oggetto di impugnazione, avanti la Corte d'Appello di Firenze, ad opera del ricorrente.

Il Ministero della giustizia, costituendosi a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, aveva opposto l'inammissibilità della richiesta del ricorrente in quanto generica e infondata. Tale eccezione è stata disattesa dal giudice, il quale ha ritenuto la domanda del ricorrente sufficientemente articolata. Fra la data in cui ebbe luogo la perquisizione e l'ultimo atto del processo di primo grado sono trascorsi dieci anni. Il giudice adito ha sottolineato che, per essere risarciti del danno causato dalla situazione di disagio psicologico e di ansia prodotta dall'attesa,

⁴ Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

è sufficiente il solo fatto dell'ingiustificato protrarsi del procedimento nel tempo. La Corte d'appello di Genova ha ritenuto che il ritardo, dovuto all'elevato numero di imputati, alla varietà dei capi d'accusa, ma soprattutto al numero elevato delle udienze e al notevole lasso di tempo trascorso in genere tra l'una e l'altra, fosse da imputare a "una non adeguata gestione ed organizzazione del processo addebitabile al sistema giudiziario nel suo complesso, con conseguente insorgere di una responsabilità verso l'interessato dello Stato-istituzione, per non essere state approntate le condizioni organizzative e le risorse necessarie per consentire una definizione del giudizio entro un più congruo lasso di tempo."

Secondo l'art. 2, comma 2-*bis* della legge 189/2001, "Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità ... "; quindi, trattandosi di un primo grado del giudizio penale, il periodo eccedente la durata ragionevole del processo è stato calcolato dal giudice in sette anni.

Con riguardo alla quantificazione del danno per l'accertata violazione del termine ragionevole del processo, il giudice ha ritenuto congrua la somma di 2.000 euro per ogni anno di attesa ingiustificata.

Il decreto di accoglimento è stato notificato all'Avvocatura di Stato il 7 gennaio 2010.

Il 29 gennaio 2010 l'Avvocatura ha trasmesso il decreto al dipartimento per gli affari di giustizia, direzione generale del contenzioso e diritti umani, dando parere negativo all'impugnazione, in quanto la decisione appare "puntualmente e correttamente motivata, conformemente ai criteri di indirizzo individuati dalla sentenza n. 1339/2004 delle Sezioni Unite della Suprema Corte." L'Avvocatura ha consigliato quindi l'Amministrazione di dare esecuzione a quanto deciso in conformità alle direttive impartite dal Ministero della Giustizia con la circolare n.938/05/4 del 27 aprile 2005.

Il 31 ottobre 2011 il ricorrente ha agito ex art. 112 e ss. (giudizio di ottemperanza) del codice del processo amministrativo dinanzi al TAR della Liguria per intimare all'Amministrazione l'adempimento dell'obbligazione posta a suo carico dal decreto di condanna del 23 ottobre 2009.

Il 16 dicembre 2011 il TAR Liguria, preso atto che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio, ha accolto il ricorso come fondato e ha condannato l'amministrazione a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, al pagamento della somma di 14.000, oltre ad interessi legali a far data dal 22 maggio 2009, della somma di 1.434,87 a titolo di spese legali. Nello stesso dispositivo il giudice, avvalendosi del potere attribuitogli dal codice del processo amministrativo, ha determinato l'esistenza dei presupposti per nominare un Commissario ad acta che provvedesse in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia da parte dell'amministrazione e lo ha designato nella persona del Prefetto di Genova o in un funzionario da esso delegato.

La sentenza di condanna è stata notificata al ministro della giustizia il 20 gennaio 2012 e al prefetto di Genova il 19 gennaio 2012.

L'8 ottobre 2012 il Direttore generale competente del Dipartimento per gli affari di giustizia, ha disposto, con mandato tratto sul capitolo 1264 (ordine di pagare ad impegno contemporaneo), che venisse liquidata la somma complessiva di 16.425,33 euro a favore del beneficiario. L'importo è stato così determinato: 14.000 per ristoro del danno morale, 886,47 per interessi legali maturati dalla data del deposito del ricorso alla data del mandato di pagamento (1224 giorni dal 22 maggio 2009 all'8 ottobre 2012), 1.006,72 per spese (800 per diritti, 32 per C.P.A., 174,72 per IVA), 532,14 per spese successive (indicate dall'avvocato difensore in 15,40 per spese, 365 per diritti, 45,65 per spese generali, 16,43 per C.P.A., 89,68 per I.V.A.).

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Legge 24 marzo 2001, n. 89, "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile", art. 2.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato registrato all'Ufficio centrale del bilancio.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

Pagamento in conto competenza.

Tipologia di spesa:

Pagamento a seguito di sentenza.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti sono presenti: sentenza della Corte d'Appello e sentenza del TAR, decreto di pagamento in data 27 settembre 2012.

Eventuali profili di criticità:

Mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo.

Conclusioni:

Pur non essendo presenti irregolarità nelle procedure contabili di spesa, si rappresenta la criticità del mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo. Tale fenomeno, infatti, procura maggiori oneri a carico dell'erario.

Missione 006: "Giustizia"

Programma 002: "Giustizia civile e penale"

Titolo di spesa: Titolo I - Spese Correnti

Categoria di spesa: 12 (Altre uscite correnti)

CE2 02 (Altre uscite correnti); CE3 03 (Altre somme non altrove classificate); CE4 ()

Capitolo di spesa: 1454

Denominazione: Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale

Art/PG: 01 (Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale)

Norme di riferimento del capitolo: legge 000103/1979

Ordinativo diretto: n. 00224

Data pagamento: 26/04/2012

Amministrazione impegno: 05; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;

Numero impegno 0017253; numero clausola 001

Causale della spesa: Spese avv. del. ct formato avv. bologna XXX

Beneficiario: Avv. XXX

Importo pagato: 822,23 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2011

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Con nota n. 35379 del 26 settembre 2011 – CT 380/10, l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, ha invitato il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi, Ufficio contenzioso, a liquidare, in favore di un avvocato del libero foro, la parcella relativa all'assistenza professionale prestata in un processo avanti al Tribunale civile – Sezione lavoro, di Modena nel quale era controparte un dipendente e per il quale il legale aveva ricevuto, dalla stessa Avvocatura, la delega a rappresentare l'amministrazione in giudizio.

Il 28 marzo 2012 il vice Capo Dipartimento ha autorizzato il pagamento di 976,43 euro sul capitolo 1454 (residuo esercizio 2011) e ne ha ordinato il pagamento in unica soluzione al professionista delegato.

La parcella presentata, ritenuta congrua dall'Avvocatura delegante, ha stabilito gli importi di 632 euro per diritti e di 60 euro per spese (per un totale di 692). Alla somma sono stati aggiunti 79 euro di rimborso forfettario (calcolato con la percentuale di 12,50 sulle spese generali, cioè su 632 euro) per un totale di 771 euro. Su detto importo è stato calcolato, e poi aggiunto, il 4 per cento per i versamenti dovuti alla Cassa Previdenza Avvocati (C.P.A.) arrivando a determinare così la base imponibile IVA per un totale di 801,84 euro. Sull'imponibile così determinato è stata calcolata e aggiunta l'IVA al 21 per cento. Aggiungendo l'IVA dovuta, si è arrivati a 970,23 euro a cui sono state aggiunte le anticipazioni di 6,20 euro effettuate e, infine, è stata detratta la ritenuta di acconto di 154,20, ottenendo i 822,23 euro dell'ordinativo in esame.

La somma, per la quale il beneficiario ha presentato la fattura n. 37 del 27 aprile 2012, è stata versata mediante bonifico su conto corrente bancario.

Il 13 giugno del 2012 l'ufficio contenzioso del DOG ha inviato, su richiesta del beneficiario, la certificazione relativa al fatto che, sugli emolumenti corrisposti il 28 marzo 2012, per un importo lordo di 976,43 era stata operata la ritenuta d'acconto pari a 154,20 euro.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Legge 103 del 1979 (Modifiche nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato); RD 30 ottobre 1933, n. 1611, Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato registrato all'Ufficio centrale del bilancio.

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

Pagamento a seguito di presentazione e munita di visto di congruità.

Tipologia di spesa:

Pagamento in conto residui.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Agli atti: attestazione di congruità della parcella, come previsto dalla norma.

Eventuali profili di criticità:

A seguito di richiesta, l'Amministrazione ha fornito chiarimenti in merito al ricorso ad avvocato di libero foro; avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611, "Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato" che prevede, la facoltà di delega a procuratori legali esterni esercitata solo in casi eccezionali,⁵ l'Amministrazione ha dichiarato che "nello specifico trattandosi di causa attiva era necessario curare tutta una serie di adempimenti che esigevano l'intervento di un legale e non di un funzionario e trattandosi di causa fuori dalla sede dell'Avvocatura dello Stato, non era possibile la cura diretta da parte di un avvocato dell'Avvocatura." Inoltre, l'amministrazione ha precisato "che, trattandosi si ripete di causa attiva l'assistenza non poteva esaurirsi nel solo deposito del ricorso, occorrendo a titolo solo esemplificativo: appurare in cancelleria l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza, ritirare le copie necessarie alla notifica, consegnare le medesime all'ufficio notifiche e poi ritirare l'atto notificato per il successivo deposito in tribunale." Infine, "trattandosi di adempimenti da svolgersi in loco, fuori dalla sede dell'avvocatura di Stato e non eseguibili da semplice funzionario, si è fatto ricorso, come previsto dall'art. 2 RD 1611/33 ad un avvocato del libero foro".

Conclusioni:

Non sono state riscontrate irregolarità nel procedimento contabile.

⁵ Art 2. Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio.

Missione 006: "Giustizia"

Programma 002: "Giustizia civile e penale"

Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale

Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 02 (Mobili, macchinari, attrezzature); CE4 ()

Capitolo di spesa: 7211

Denominazione: Spese per l'acquisto dei mezzi di trasporto, per la rielaborazione tecnica di quelli esistenti nonchè per realizzo di impianti di comunicazione e controllo sulle autovetture e la manutenzione degli stessi, nonchè per l'acquisizione di beni, macchine, attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti

Art/PG: 02 (Spese per l'acquisizione di beni, macchine, attrezzature e sistemi, compresa la microfilmatura degli atti)

Norme di riferimento del capitolo: legge 000395/1990

Ordinativo diretto: n. 00085

Data pagamento: 13/12/2012

Amministrazione impegno: 05; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2010;

Numero impegno 0017488; numero clausola 003

Causale della spesa: Cig 0637010d44 convenzione 16 lotto 1 pagamento 10 saldo.

Beneficiario: XXX s.p.a.

Importo pagato: 114.330,38 (Conto competenza)

Esercizio di provenienza: 2012

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

A seguito del monitoraggio effettuato in previsione dell'avvicinarsi, nel 2010, della scadenza di contratti già stipulati (nell'ambito dell'ottava Convenzione Consip, nel settore di interesse), è emersa la necessità per l'amministrazione di provvedere alla fornitura di 766 fotocopiatrici di fascia media da destinare agli uffici giudiziari dislocati sul territorio nazionale e all'Amministrazione centrale.

La Direzione generale delle risorse materiali beni e servizi, del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, a questo scopo, ha aderito alla "Convenzione 16 – lotto 1 per il servizio di noleggio *full-service* di macchine fotocopiatrici digitali e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni", stipulata il 28 ottobre 2009 dalla Consip S.p.a. con la XXX S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 58 della legge n. 388 del 2000 (Legge finanziaria del 2001) e dei due decreti (24 febbraio 2010 e 2 maggio 2001) con cui il ministero del Tesoro ha affidato alla Consip il procedimento per l'individuazione dei fornitori con procedura aperta svolta in ambito comunitario (CIG 02715244B0).

L'Amministrazione, in base a quanto stabilito dalla lettera f) della suddetta Convenzione, ha richiesto la fornitura delle fotocopiatrici emanando 20 ordinativi di fornitura a favore di altrettanti uffici giudiziari. Ad essi si aggiunge un altro ordinativo di fornitura che differisce dagli altri, in quanto è stato emanato per consentire il subentro dell'amministrazione nel contratto di fornitura stipulato direttamente dal Giudice di Pace di Porretta Terme con la Consip (il quale dichiara: dopo aver inoltrato istanza volta ad ottenere la copertura della spesa necessaria a riparare l'unica fotocopiatrice dell'ufficio, richiedendo l'integrazione della somma già assegnata in apposito capitolo, e visto che nessuna risposta è pervenuta, passato un considerevole lasso di tempo, stante l'urgenza motivata dal dare riscontro alla richiesta dell'utenza (copie) e disponendo della sola citata fotocopiatrice non più funzionante, quale coordinatore dell'ufficio, sondato a priori l'inerente miglior offerta in mercato CONSIP in base alla macchina che avrebbe necessitato e considerando che l'assegnazione in apposito capitolo lo consentiva, ritenendo la procedura oculata, sottoscriveva il relativo contratto di noleggio dell'apparecchio di cui in oggetto già in convenzione CONSIP, considerando che nulla avrebbe ostato alla diretta sottoscrizione non essendo stato portato a conoscenza della nota ministeriale

prot. N. 3850.U del primo febbraio 2006 (mai pervenuta). Il presidente della Corte d'Appello di Bologna, il 22 settembre 2010, aveva richiesto, in adempimento della nota ministeriale prot. N. 3850.U del primo febbraio 2006, di sospendere la forma di noleggio in corso, attivata direttamente dal Giudice di Pace, e di aderire alla corretta procedura. Il 19 novembre 2010 la Direzione Generale Risorse Materiali Beni e Servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, dichiarando la fornitura in noleggio fotocopiatrici di tutti gli uffici giudiziari di propria competenza, ha richiesto alla XXX S.p.A. l'intestazione a proprio nome dell'ordinativo di fornitura del Giudice di Pace e così delle fatture relative ai canoni di noleggio.

Considerando che il noleggio delle 766 fotocopiatrici si sarebbe protratto per quattro anni, il 19 novembre 2010, il direttore Generale delle risorse materiali beni e servizi del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, personale e servizi, ha decretato l'impegno di spesa pluriennale (n. 17488), ripartendo l'importo complessivo della convenzione, di 1.626.777,30 euro, su cinque esercizi, a partire dal 2010 fino al 2014. Per l'esercizio di riferimento dell'ordinativo in esame (il 2012) lo stanziamento è stato di 404.181,86 euro.

Norme di riferimento dell'intera procedura di spesa:

Art 26. (Acquisto di beni e servizi) della legge n. 488 del 1999 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Finanziaria 2000) che regola la stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi. Art. 58 comma 6 della legge n. 388 del 2000 (Legge finanziaria del 2001) che prevede che per l'acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la trasformazione e certifica l'equivalenza dell'onere finanziario complessivo.

Controlli a cui è assoggettato il decreto di impegno:

Il decreto di impegno è stato vistato e registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 12 gennaio 2011 (n. 17488).

Momento gestionale dell'ordinativo rispetto all'intera procedura di spesa:

L'ordinativo di pagamento in esame, per un importo di 114.330,38 euro, è stato emanato in adempimento delle 21 fatture presentate all'incasso dalla ditta fornitrice il 30 settembre 2012 a fronte di un utilizzo trimestrale dal primo luglio al 30 settembre (tre mesi).

Tipologia di spesa:

Spesa pluriennale.

Regolarità formale della documentazione, congruità della classificazione economica e politica della spesa, rispetto dei principi contabili:

Il Direttore generale del dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi, effettuando il controllo tramite Equitalia sulla regolarità degli adempimenti fiscali, acquisito con esito positivo il documento unico di regolarità contributiva e la dichiarazione di tracciabilità, in base alla normativa antimafia, dei flussi finanziari ex art. 3 della legge n.163 del 2010, visto che l'impegno di spesa assunto nel 2010 (n. 17488) era stato emanato su aliquota IVA al 20 per cento, ha provveduto, contestualmente, ad impegnare la spesa sulla differenza IVA per un importo di 952,75 euro e ad autorizzare il pagamento della somma totale così risultante (115.283,11 euro) suddividendo però l'importo risultante in due ordinativi di pagamento distinti: Il primo, di 114.330,38, da pagare con i fondi di cui all'impegno di spesa del 2010, ma sulla competenza 2012 (come da piano di riparto del 2010); il secondo per 952,75 euro, sempre sullo stesso capitolo e piano gestionale (cap. 7221.2) con i fondi relativi all'esercizio finanziario corrente (il 2012). Le fatture presentano tutte il timbro del ministero attestante la regolare esecuzione della fornitura.

Eventuali profili di criticità:

L'ampia denominazione del capitolo di spesa, di parte capitale, consente far gravare sullo stesso spese di noleggio di macchine fotocopiatrici, che sono tipicamente da imputare a capitoli di parte corrente. Peraltro è da segnalare che non risulta agli atti l'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze all'assunzione dell'impegno pluriennale su esercizi futuri.

Conclusioni:

Si riscontrano profili di irregolarità come sopra esposti.

Missione 006: "Giustizia"

Programma 002: "Giustizia civile e penale"

Titolo di spesa: Titolo II - Spese In Conto Capitale

Categoria di spesa: 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni)

CE2 01 (Investimenti fissi lordi); CE3 06 (Software e hardware); CE4 ()

Capitolo di spesa: 7203

Denominazione: Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonchè per il finanziamento del progetto intersettoriale "rete unitaria della pubblica amministrazione", nonchè dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi

Art/PG: 02 (Software applicativo)

Norme di riferimento del capitolo: legge 000468/1978

Ordinativo diretto: n. 00226

Data pagamento: 05/12/2012

Amministrazione impegno: 05; Ufficio I 0010; Ufficio II 0001; Anno impegno 2011;

Numero impegno 0006387; numero clausola 001

Causale della spesa: Acquisto software - cig 2773092be6.

Beneficiario: XXX s.p.a.

Importo pagato: 101.039,41 (Conto residui)

Esercizio di provenienza: 2011

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo:

Il contesto in cui si inserisce l'emissione dell'ordinativo di pagamento è quello della riforma del processo civile in vista dell'adozione in Italia del processo civile telematico. In tale ambito l'Amministrazione si è posta l'obiettivo di rendere possibile, ai soggetti esterni al dominio Giustizia, in larga parte agli avvocati,⁶ il pagamento telematico dei contributi previsti dalla normativa vigente.

Per ottenere tale risultato l'Amministrazione ha ritenuto indispensabile adeguare i sistemi informatici del Portale dei Servizi Telematici⁷ alle previsioni normative di cui alla legge 24 del 2010⁸ e al DM 44 del 2011⁹, anche in base alle "specifiche" "pagamenti nella Giustizia" dettate dalla DGSIA e DigitPA (vers. 540.1) (ad es di specifiche parla anche l'art. 2 lettera q) del DM 44 del 2011 definendole come le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali).

In data 26 maggio 2010, l'Amministrazione aveva già stipulato, con il raggruppamento temporaneo di imprese XXX il contratto SIA 63.03.S.EV.4/2010, avente ad oggetto la fornitura di attività di sviluppo per la progettazione e realizzazione del cosiddetto "Portale dei Servizi Telematici". Da questo accordo è derivato il SIA 62.03.S.02/2010, stipulato

⁶ Il "dominio" è definito dall'art. 2 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 come: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura.

⁷ La lettera b dell'art. 2 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 definisce il portale dei servizi telematici come la "struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto".

⁸ L. 22 febbraio 2010, n. 24 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

⁹ D.m. 21 febbraio 2011, n. 44 Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.